

IL MEDICO E LA COMUNICAZIONE CON LO STRANIERO

**Il codice deontologico e le implicazioni
medico legali**

Incontro seminariale
La comunicazione con il paziente straniero
Martedì 5 febbraio 2019

Dott.ssa Alessandra Cecchetto
Dott.ssa Cristina Mazzarolo

CODICE DEONTOLOGICO - 1

○ Art.1

Il medico deve conoscere e rispettare il codice e gli indirizzi applicativi allegati.

○ Art. 3

Doveri del medico sono la **tutela della vita**, della **salute psico-fisica**, il **trattamento del dolore** e il **sollievo della sofferenza**, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, **SENZA DISCRIMINAZIONE ALCUNA**, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.



CODICE DEONTOLOGICO - 2

○ Art. 6

Il medico agisce secondo il principio di **efficacia delle cure** nel rispetto dell'**autonomia della persona** tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse.

Il medico è tenuto a collaborare alla **eliminazione di ogni forma di discriminazione** in campo sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità delle cure.



CODICE DEONTOLOGICO - 3

○ Art. 20

La relazione di cura tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.

Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa, considerando **il tempo della comunicazione quale tempo di cura.**



CODICE DEONTOLOGICO - 4



Art. 32

Doveri del medico nei confronti di soggetti fragili

Il medico deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge.

Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.

Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.



CODICE DEONTOLOGICO - 5



Art. 33

Informazione e comunicazione con la persona assistita

Il medico deve fornire al paziente la più idonea **informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche** e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.


Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.

Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.



CODICE DEONTOLOGICO - 6



Art. 35

Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona

→ ART. 32 DELLA COSTITUZIONE !!!

Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.



Determinanti di salute relativi al fenomeno migratorio in Italia

**Accessibilità
e fruibilità SSN**

**Situazione prima
della partenza**
"selezione - esposizione"

**Profilo di salute
cittadino immigrato
in Italia**

**Accoglienza,
Integrazione**
ostilità, discriminazione

**Percorso
Migratorio**
in alcuni casi "degrado acuto"

Informazione e consenso: **LEGGE n°219 del 22/12/2017**

“Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)”





Informazione e consenso:

LEGGE n° 219 del 22/12/2017

Art. 3

Ogni persona ha il diritto di **conoscere le proprie condizioni di salute** e di essere **informata** in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati

nonché riguardo alle **possibili alternative** e alle **conseguenze** dell'eventuale **rifiuto** del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi

Articolo 32

La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II

Rapporti etico-sociali

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

24 aprile 1947

Informazione e consenso: LEGGE n° 219 del 22/12/2017

Art. 4

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è **documentato in forma scritta** o attraverso **videoregistrazioni** o, per la persona con disabilità, attraverso **dispositivi** che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è **inserito nella cartella clinica** e nel fascicolo sanitario elettronico.



